



Provincia di Lecco

Settore Attività Economiche
Servizio Agricoltura
C.so Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295518
Fax 0341.295501

PIANO GENERALE DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

(L.r. 27 del 25 ottobre 2004 – art.8)

Studio Associato Silva

sede legale:
via Mazzini 9/2 – 40137 Bologna

sede operativa:
Via Gaudenzio Ferrari 4 – 28100 Novara
Tel. 0321 514419 – fax 0321 659301
e-mail studiosilva.no@studiosilva.it



Progettista

dott. for. Mattia Busti

Collaborazione

dott. in sc. for. Laura Calcaterra

codice lavoro
2008-002

file

formato

Emissione

Marzo 2009

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Committente

Provincia di Lecco

revisione	oggetto	data	controllato
1	Valutazione Ambientale Strategica	Settembre 2008	
2	Adozione del Piano (delibera di C.P. n. 79 del 1/12/2008)	Dicembre 2008	
3			
4			

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Titolo I - Disposizioni generali relative all'applicazione del piano di indirizzo forestale . 2	
Art. 1 - Natura Giuridica	2
Art. 2 – Elementi costitutivi del piano.....	2
Art. 3 - Periodo di efficacia del PIF	3
Art. 4 - Ambito di applicazione	3
Art. 5 - Superfici assoggettate al PIF	3
Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli.....	3
Art. 7 – Significato multifunzionale dei boschi.....	4
Art. 9 – Rimboschimenti e imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico.....	4
Art. 10 – Formazioni vegetali irrilevanti.....	4
Art. 11 – Strumenti attuativi del PIF	4
Art. 12 – Modalità di attuazione del PIF	5
Art. 13 – Sistema Informativo Forestale (SITFOR)	5
Art. 14 – Conservazione del Piano.....	5
Art. 15 - Procedure di aggiornamento del PIF	6
TITOLO II - Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione.....	7
Art. 16 – Rapporti con il P.T.C.P.....	7
Art. 17 – Rapporti con il Piano Provinciale Cave	7
Art. 18 – Rapporti con la pianificazione comunale	8
Art. 19 – Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000	8
Art. 20 – Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovra comunale (PLIS)	9
Art. 21 - Rapporti con i Piani del verde.....	9
Titolo III - Disposizioni concernenti i boschi	9
Art. 22 – Valore dei soprassuoli boscati	9
Art. 23 - Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali.....	9
Art. 24 - Denuncia d'inizio attività (Denuncia di taglio)	10
Art. 25 – Dichiarazione di conformità tecnica.....	10
Art. 26 – Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.....	10
Titolo IV - Disposizioni riguardanti la trasformazione dei boschi	10
Art. 27 - Interventi di trasformazione del bosco - generalità.....	10
Art. 28 – Aree ad elevato coefficiente di boscosità.....	11
Art. 29 – Aree con insufficiente coefficiente di boscosità.....	11
Art. 30 - Boschi ad alto fusto.....	12
Art. 31 - Boschi non trasformabili.....	12
Art. 32 – Boschi trasformabili per opere di pubblica utilità	12
Art. 33 – Trasformazioni a fini urbanistici.....	12
Art. 34 – Tipologie di trasformazioni ammissibili.....	13
Art. 35 – Trasformazioni a delimitazione esatta (a fini urbanistici)	13
Art. 36 – Trasformazioni di tipo areale	13
Art. 37– Trasformazioni speciali	14
Art. 38– Interventi consentiti nei boschi non trasformabili di cui all'art. 31.....	14
Art. 39 - Rapporto di compensazione e valore di compensazione.....	15
Art. 40– Uso della carta dei rapporti di compensazione.....	15
Art. 41- Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla	15
Art. 42 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	16
Art. 43 – Aree da destinare ad interventi compensativi.....	16
Art. 44 – Interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità	16
Art. 45 – Interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità ...	16
Art. 46 – Albo delle opportunità di compensazione.....	17
Art. 47 – Criteri per l'esecuzione degli interventi compensativi.....	17
Art. 48– Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.....	18

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Art. 1 - Natura Giuridica

1. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 8/7728.

2. Le presenti norme di attuazione (NdA) del PIF sono redatte in conformità alla legislazione forestale nazionale (R.D. 30/12/1923 n. 3267) e regionale L.R. 5 dicembre 2008, n. 31) e disciplinano la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata insistente nel territorio della provincia di Lecco, con esclusione dei territori di competenza di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali, ai sensi dell'art. 43, commi 5 e 6, art. 47, comma 3, art. 50, commi 3 e 6, della L.R. 31/2008, anche attraverso deroghe alle norme forestali regionali di cui al Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007.

3. Ai fini della redazione del PIF sono stati considerati inoltre, i seguenti atti:

1. D.lgs. del 18 maggio 2002 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57";
2. Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", art. 34 "Funzioni conferite alle province e alle comunità montane";
3. Linee guida di politica forestale regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001);
4. Direttiva concernente la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (DGR 08/08/2003 n.7/14016);
5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 49 del 24 Luglio 2008;
6. Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
7. Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (DGR VIII/675 del 21/09/2005, e s.m.i.);
8. Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (DGR 08/03/06 n. 8/2024);
9. Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007 "Norme forestali regionali"
10. "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)" (DGR n. 8/7728 del 24 Luglio 2008).
11. D.C.R. VIII/351 del 13/03/2007 Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi.

Art. 2 – Elementi costitutivi del piano

1. Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

- a. Relazione tecnica
- b. Allegato 1 – Schede macroaree forestali
- c. Allegato 2 – Schede delle tipologie forestali

- d. Allegato 3 – Check list avifauna;
- e. Allegato 4 – Schede rete ecologica;
- f. Allegato 5 – Schede aree di saggio;
- g. Allegato 6 – Norme di attuazione
- h. Cartografia (scala 1:25.000)
 - 1. Tavola n. 1 – Fase analisi: Carta dell'uso del suolo;
 - 2. Tavola n. 2 – Fase di analisi: carta delle tipologie e categorie forestali;
 - 3. Tavola n. 3 – fase analisi: Carta dei vincoli;
 - 4. Tavola n. 4 – fase di analisi: Carta d'inquadramento delle previsioni del PTCP;
 - 5. Tavola n. 5 – Fase di analisi/sintesi: Carta delle attitudini funzionali prevalenti;
 - 6. Tavola n. 6 – Fase di analisi/sintesi: Carta delle infrastrutture – viabilità;
 - 7. Tavola n. 7 – fase di sintesi: carta delle trasformazioni ammesse;
 - 8. Tavola n. 8 – fase di sintesi: Carta delle superfici destinate a compensazioni;
 - 9. Tavola n. 9 – fase di sintesi: carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali

Art. 3 - Periodo di efficacia del PIF

1. Il PIF ha efficacia quindicennale, anni 2009 – 2023.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le presenti NdA si applicano a tutte le superfici forestali presenti all'interno del territorio della provincia di Lecco, così come individuate a scala territoriale (1:10.000) nella cartografia allegata al PIF o, qualora necessario od opportuno, a scala di dettaglio mediante verifica di campo. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i territori delle comunità montane, dei parchi e delle riserve regionali.

Art. 5 - Superfici assoggettate al PIF

1. Le presenti NdA si applicano alle superfici forestali, intese quali aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione vigente (L.R. 31/2008, art. 42 e D.lgs 227/01, art. 4).
2. Le altre formazioni vegetali non costituenti boschi ai sensi di legge (ad es., siepi e filari) ed i tematismi indicati nelle tavole del PIF (ad es. carte delle destinazioni, carte degli interventi, ecc.) hanno valore d'inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Provincia in qualità di Ente Forestale e per attività di formazione di programmi operativi.

Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli

1. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza provinciale secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali. La distribuzione territoriale dei soprassuoli classificati è riportata nella Tavola n. 2- Carta delle tipologie e categorie forestali.

Art. 7 – Significato multifunzionale dei boschi

1. In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del PIF, la Provincia di Lecco promuove ed indirizza la realizzazione d'interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate dal PIF medesimo, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

2. In particolare la Provincia orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:

- a. la funzione naturalistica;
- b. la funzione didattico-fruttiva;
- c. la funzione di mitigazione ambientale;
- d. la funzione paesaggistica;
- e. la funzione protettiva;
- f. la funzione produttiva.

Art. 8 – Viabilità forestale

1. Il censimento della viabilità silvo-pastorale (VASP) contenuto nel Sistema Informativo Forestale (SitFor) di cui all'articolo 13, fornisce il quadro conoscitivo dello stato di fatto e di previsione della viabilità agro-silvo-pastorale, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale" approvata con DGR 08/08/2003 n.7/14016.

Art. 9 – Rimboschimenti e imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico

1. I rimboschimenti e gli imboschimenti realizzati con contributo pubblico e/o privato, sono soggetti alle norme forestali unicamente quando classificabili come "bosco" e riportati nella Tavola n. 2 – Carta delle tipologie e categorie forestali.

Art. 10 – Formazioni vegetali irrilevanti

1. Le formazioni vegetali irrilevanti di cui all'art. 42, comma 4, lett. d) della L.R. 31/2008 e alla D.G.R. n.8/2024 del 8/02/2006, che non raggiungono estensione tale da permetterne la rappresentazione cartografica in scala 1:10.000, sono oggetto d'individuazione in sede di verifica di dettaglio da parte della Provincia.

Art. 11 – Strumenti attuativi del PIF

1. In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il PIF si attua attraverso:

- a. le politiche provinciali di sostegno al settore agro forestale;
- b. l'azione d'indirizzo nella gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati al settore forestale ed ambientale;
- c. I programmi d'intervento attuati anche con la collaborazione tecnica e finanziaria di Enti pubblici e soggetti privati, imprese agricole singole o associate, consorzi forestali e associazioni;
- d. le iniziative specifiche finanziate dalla Provincia, anche con il concorso pubblico e privato, nell'ambito dei propri programmi di attività;
- e. la definizione di scenari coordinati di valorizzazione ambientale nell'ambito degli indirizzi del PTCP;
- f. il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico ai

Comuni per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;

- g. il contributo di settore al completamento della rete ecologica provinciale, con particolare riferimento alle azioni volte al rimboschimento e alla riqualificazione delle superfici boscate;
- h. il supporto formativo e informativo, nonché la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- i. l'utilizzo dei fondi compensativi, di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005, attraverso l'albo delle opportunità di compensazione forestale;
- j. i servizi tecnico-amministrativi erogati dalle strutture competenti della Provincia;
- k. il monitoraggio delle attività da parte della Provincia.

Art. 12 – Modalità di attuazione del PIF

1. Le previsioni del PIF si attuano attraverso:

- a. Indirizzi colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli;
- b. Azioni per la valorizzazione delle destinazioni: proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
- c. Progetti strategici e iniziative di valenza provinciale, a carattere multisettoriale e sovra territoriale, per lo sviluppo del settore forestale;
- d. Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie: programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria silvo-pastorale.

Art. 13 – Sistema Informativo Forestale (SITFOR)

1. E' istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale, nonché per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche settoriali.

2. Il SITFOR è strumento operativo e di servizio per i Settori della Provincia, gli Enti locali e territoriali, i tecnici e gli operatori del settore, al fine di integrare, condividere e rendere disponibili le informazioni.

3. Il SITFOR è sviluppato in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiscono anche le informazioni connesse alle funzioni attribuite alle Province dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

4. La gestione del SITFOR è di competenza del Settore Attività Economiche- Servizio Agricoltura e Foreste, che trasferirà periodicamente i dati aggiornati al SIT provinciale.

Art. 14 – Conservazione del Piano

1. La Provincia, al fine di attuare le previsioni del PIF, espleta le funzioni amministrative delegate e trasferite in materia forestale di cui alle successive lettere a. e b., nonché promuove e sostiene le attività di cui alla successiva lettera c.

a. Rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni:

- parere di conformità dei PGT comunali al PIF;
- autorizzazione alla trasformazione del bosco - art. 43 L.R. 31/2008;

- nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di elevata valenza in conformità con quanto previsto ai successivi artt. 25 e 26;
 - parere sui piani del verde comunale nel caso di interventi di tipo forestale (attività selvicolturali);
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale;
 - funzioni amministrative concernenti gli usi civici
- b. Altre attività amministrative e tecniche:
- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi per la concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - espletamento delle funzioni amministrative delegate e concessione di contributi in ambito forestale;
 - gestione del Sistema Informativo Forestale (SITFOR);
 - promozione, sostegno, realizzazione di programmi e progetti finalizzati all'attuazione delle azioni di piano;
 - attivazione di azioni progettuali volte al reperimento di risorse finalizzate all'attuazione del PIF;
 - supporto tecnico amministrativo ai Comuni;
- c. Attività di informazione e formazione professionale:
1. divulgazione dei contenuti del PIF alle amministrazioni pubbliche ai proprietari boschivi, ai tecnici, agli operatori forestali, alle associazioni professionali, alle associazioni ambientaliste più rappresentative;
 2. organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i tecnici e gli operatori forestali.

Art. 15 - Procedure di aggiornamento del PIF

1. Il Settore Attività Economiche- Servizio Agricoltura e Foreste della Provincia effettua una ricognizione periodica, almeno con frequenza triennale, volta a evidenziare gli elementi del PIF oggetto di rettifica o di adeguamento e provvede, conformemente a quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, a tenere aggiornato il PIF pubblicato sul SIT FOR.
2. Costituisce rettifica ed è oggetto di apposito atto dirigenziale:
 - a. la correzione dei meri errori materiali;
 - b. il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovra ordinati.
3. Costituisce adeguamento del PIF ed è oggetto di deliberazione della Giunta Provinciale, assumibile anche nel contesto dell'atto amministrativo relativo al parere di compatibilità con il PTCP dei PGT e loro varianti:
 - a. la modifica e l'aggiornamento della perimetrazione del bosco di cui alla Tavola n. 2 – Carta delle tipologie e categorie forestali del PIF, a scala 1:10.000, conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali o a verifiche puntuali di campo;
 - b. l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e il recepimento delle strade classificate come Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP) dai Comuni;
 - c. l'inserimento di nuovi boschi e rimboschimenti;
 - d. l'aggiornamento dei boschi non trasformabili per effetto del successivo articolo 45, commi 3 e 4;

3 bis. Costituisce adeguamento del pif ed è oggetto di deliberazione della giunta provinciale, previo parere della commissione consiliare competente, assumibile anche nel contesto dell'atto amministrativo relativo al parere di compatibilità con il PTCP dei PGT/PRG e loro varianti, l'aumento della superficie trasformabile, entro i limiti di seguito indicati, in caso di realizzazione di progetti di tipo produttivo di particolare rilevanza provinciale:

1. fino al 25% della superficie trasformabile prevista all'art. 28, comma 2 nei comuni ricadenti nelle aree ad elevato coefficiente di boscosità;
 2. fino al 50% della superficie trasformabile prevista all'art. 29, comma 2 nei comuni ricadenti nelle aree ad insufficiente coefficiente di boscosità;
4. Costituisce variante ed è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Provinciale:
- a. la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
 - b. la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
 - c. la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi;
 - d. l'adeguamento delle Norme d'Attuazione del PIF;
 - e. ogni altra modifica al PIF non compresa nei casi di rettifica o adeguamento.

TITOLO II - Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

Art. 16 – Rapporti con il P.T.C.P.

1. Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP), del quale costituisce specifico Piano di settore per quanto previsto dalla L.R. 31/2008, art. 48, comma 2.
2. Ai fini della tutela del paesaggio, con particolare riferimento al titolo II “ Tutela e valorizzazione dei suoli agricoli e dei boschi” e al titolo III “Paesaggio e rete ecologica” delle Norme di Attuazione del PTCP, i contenuti normativi del PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e gli indirizzi delle Norme di Attuazione del PTCP.
3. Gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste e dalle indicazioni di tutela contenuti nel P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 dell'art 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i i. e del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.
4. Il PIF costituisce strumento di attuazione della rete ecologica provinciale per gli aspetti di competenza del settore forestale.

Art. 17 – Rapporti con il Piano Provinciale Cave

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave, che ai fini della trasformabilità dei boschi è prevalente anche con riferimento alle aree forestali destinate alle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso ed alla coltivazione delle medesime. Gli interventi di compensazione riguardante la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave, qualora dovuti, possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, laddove sia prevista la formazione di bosco ai sensi della normativa forestale vigente.
2. I soggetti interessati alla predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della legge regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Art. 18 – Rapporti con la pianificazione comunale

1. Ai sensi del comma 3, dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le indicazioni sulla trasformazione del bosco contenute nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

2. Per il PGT, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per:

- a. la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui all'art. 8 comma 1, L.R. 12/2005;
- b. la determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra comunale di cui all'art. 8, comma 2, lett. f, L.R. 12/2005;
- c. la redazione del Piano delle Regole con riferimento al comma 1 lett. e) art. 10 L.R. 12/2005.

3. In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 della medesima legge, le indagini di maggior dettaglio che possono determinare anche modifiche alla cartografia del PIF non costituiscono varianti allo strumento provinciale, ivi compresi gli effetti derivati da trasformazioni autorizzate e dalla ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi individuati dal PIF come “*trasformabili*”. In tal caso l'aggiornamento del PIF osserva le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 3.

4. Dal punto di vista metodologico:

- a) i PGT dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario riconducibili alle formazioni boscate, e potranno usufruire del SITFOR;
- b) in particolare compete al PGT rilevare, a scala di dettaglio, gli elementi individuati dal PIF a scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale;
- c) la Valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei progetti comunali, e/o la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o da quelle derivanti da analisi di maggior dettaglio, e dovrà prevedere la consultazione della Provincia.

5. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano di cui alla L.R. 12/2005, dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattate alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti norme.

Art. 19 – Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000

1. Il Piano di Indirizzo Forestale prevede per gli ambiti boscati compresi entro Siti Natura 2000, l'automatico recepimento dei contenuti dei piani di gestione redatti dagli Enti gestori. In attesa della stesura dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 prevede indirizzi selvicolturali a basso impatto, ispirati ai principi della selvicoltura naturalistica.

2. in attesa di approvazione dei piani di gestione dei siti natura 2000, i tagli e le altre attività selvicolturali ricadenti in aree sic e/o zps dovranno rispecchiare le seguenti prescrizioni tecniche:

- in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio di alberi, anche morti, che presentino nei

dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che comporti pericolo per la pubblica incolumità;

- nei boschi d'alto fusto è vietato eseguire utilizzazioni e altri tagli colturali dal 1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote fino a 600 m s.l.m., dal 1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote da 600 a 1000 m s.l.m. e dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori a 1000 m s.l.m., fatta salva diversa autorizzazione della Provincia di Lecco;
- dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del d.lgs 386/03 e del d.lgs 214/05.

Art. 20 – Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovra comunale (PLIS).

1. I PLIS assumono il piano d'indirizzo forestale quale riferimento per la pianificazione e la gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti.
2. Le modalità di pianificazione e di gestione dei PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, con i contenuti e le disposizioni normative del Piano di Indirizzo Forestale.
3. La Provincia esprime parere di conformità con le previsioni del PIF per tutti gli interventi di tipo forestale, ad eccezione dei tagli colturali per cui vige quanto previsto ai successivi artt. 24, 25 e 26.

Art. 21 - Rapporti con i Piani del verde

1. I piani del verde eventualmente predisposti dai Comuni per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.
2. I Comuni che intendono dotarsi di piani del verde, possono usufruire del SITFOR provinciale. La Provincia esprime un parere sui piani del verde che disciplinano anche interventi d'imboschimento in ambito urbano ed extra urbano.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

Art. 22 – Valore dei soprassuoli boscati

1. Il PIF individua nella superficie boscata, unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari, un unico sistema verde con specifiche funzioni e caratteristiche, e lo riconosce quale infrastruttura del territorio a valenza multifunzionale, il cui miglioramento costituisce azione strategica di livello provinciale

Art. 23 - Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali

1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale, tendenti a favorire l'affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione. I modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e costituiscono norme per la realizzazione degli interventi.

2. La Tavola n. 5 – “Carta delle attitudini funzionali prevalenti” definisce graficamente il modello e gli indirizzi selvicolturali per ciascun’area boscata del territorio.
3. Le norme selvicolturali sono riportate nelle schede di macroarea di cui all’ Allegato 1 alla Relazione generale. Ove queste non contengano indicazioni riguardanti talune tipologie di bosco oggetto di taglio si rinvia alle Norme Forestali Regionali di cui al R.R. n. 5/2007.

Art. 24 - Denuncia d’inizio attività (Denuncia di taglio)

1. Nella denuncia d’inizio attività prevista dall’art. 50, comma 7 della L.R. 31/2008 e dall’art. 9 del R.R. 5/2007 deve essere indicata la macroarea di appartenenza del PIF.
2. I soggetti abilitati dalla Provincia all’accoglimento della denuncia d’inizio attività (Comuni, tecnici, associazioni professionali, centri di assistenza agricola e altri) forniscono agli interessati copia delle norme selvicolturali relative alla macroarea di appartenenza del PIF.

Art 25 – Dichiarazione di conformità tecnica

1. Le denunce di inizio attività per *utilizzazioni di superfici superiori a 2.000 mq* sono accompagnate da una dichiarazione di conformità tecnica, come previsto dall’art. 13 del R.R. n. 5/2007.
2. L’interessato, a seguito di presentazione di denuncia d’inizio attività, deve attenersi alle norme selvicolturali indicate dal PIF per la macroarea di riferimento e a tal fine può chiedere alla Provincia indicazioni per la corretta applicazione dei modelli e delle norme selvicolturali.
3. E’ facoltà della Provincia, in caso di richiesta dell’interessato o di aree di particolare pregio forestale, procedere a operazioni di contrassegnatura o di martellata.

Art. 26 – Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie

1. Chiunque intende procedere al taglio raso e all’eventuale estirpazione delle ceppaie, nonché alle connesse lavorazioni del terreno, allo scopo di rinnovare un bosco costituito da specie esotiche, specie fuori areale o con problemi fitosanitari, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Provincia, come previsto dell’art. 29 e all’art. 39, comma 4 del R.R. 5/2007, allegando la relazione tecnica, a firma di un dottore agronomo o forestale, relativa ai lavori che s’intendono eseguire e agli obiettivi da raggiungere.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori la Provincia potrà chiedere un deposito cauzionale commisurato al costo di realizzazione dell’intervento.
3. L’autorizzazione del progetto di miglioramento forestale non è soggetta a valutazione ambientale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

Art. 27 - Interventi di trasformazione del bosco - generalità

1. La trasformazione del bosco è autorizzabile conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e nei limiti contenuti nel PIF.
2. Il PIF, nel periodo di durata del piano, stabilisce un’estensione massima trasformabile pari al 2,5 % della superficie forestale totale provinciale, nel rispetto dei limiti di cui al presente Titolo IV.

Art. 28 – Aree ad elevato coefficiente di boscosità

1. I seguenti Comuni aventi un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale del territorio del comune, rientrano, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. VIII/2024 del 08.03.06, nelle “Aree ad elevato di coefficiente di boscosità”:

Comune	Coefficiente di boscosità
ROVAGNATE	40,7%
SIRTORI	41,0%
AIRUNO	47,9%
PEREGO	50,3%
LECCO	56,6%

2. Nelle aree ad elevato coefficiente di boscosità il PIF definisce nel 2,5% del territorio boscato del Comune, e non oltre 10 (dieci) ettari, le soglie massime di riduzione dei boschi operabili per fini urbanistici, di cui al successivo art. 35. La superficie indicata nella sottostante tabella è riferita alla durata del PIF e si applica a ciascun comune. Sono consentiti accordi tra comuni che appartengono al medesimo gruppo, da realizzarsi preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale, così come definita per il Sistema Rurale Paesaggistico e Ambientale del PTCP (art. 48).

Comune	Superficie massima trasformabile nell'arco di durata del piano
SIRTORI	4,37 ha
ROVAGNATE	4,67 ha
AIRUNO	5,11 ha
PEREGO	5,33 ha
LECCO	10,00 ha

Art. 29 – Aree con insufficiente coefficiente di boscosità

1. I comuni riportati nella sottostante tabella, con superficie forestale inferiore al 40% della superficie del territorio comunale, sono classificati a *insufficiente coefficiente di boscosità*, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. VIII/2024 del 08.03.06.

2. Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità il PIF definisce in 2,00 ettari la superficie massima di riduzione dei boschi operabile per fini urbanistici, di cui al successivo art. 35. La superficie indicata è riferita alla durata del PIF e si applica a ciascun comune. Sono consentiti accordi tra comuni che appartengono al medesimo gruppo, da realizzarsi preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale, così come definita per il Sistema Rurale Paesaggistico e Ambientale del PTCP (art. 48).

Comune	Coefficiente di boscosità totale
CERNUSCO LOMBARDONE	10,5%
MERATE	12,8%
OLGIATE MOLGORA	35,4%
VIGANO	27,6%
VERDERIO INFERIORE	3,0%
ROGENO	16,7%

MONTICELLO BRIANZA	11,1%
ROBBIATE	20,4%
BARZANÒ	12,3%
CALCO	28,7%
COSTA MASNAGA	23,0%
LOMAGNA	19,3%
CASSAGO BRIANZA	11,7%
MOLTENO	14,0%
BRIVIO	15,8%
CASATENOVO	15,2%
NIBIONNO	23,6%
ANNONE BRIANZA	19,4%
MISSAGLIA	33,0%
CREMELLA	20,9%
SIRONE	17,2%
OGGIONO	20,2%
DOLZAGO	20,6%
BULCIAGO	27,8%
BOSISIO PARINI	27,3%
BARZAGO	27,6%
CASTELLO BRIANZA	31,8%
GARBAGNATE MONASTERO	27,1%
SANTA MARIA HOÉ	35,4%

Art. 30 - Boschi ad alto fusto.

1. Per quanto previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008, i boschi d'alto fusto possono essere trasformati se non ricompresi nei "boschi non trasformabili", così come definiti dal successivo art. 31.

Art. 31 - Boschi non trasformabili

1. Il PIF individua nella Tavola n. 7 – Carta delle trasformazioni ammesse, le aree boscate con divieto assoluto di trasformazione. I boschi non trasformabili coincidono con gli habitat forestali interni ai siti Natura 2000, con formazioni boschive ricadenti in ambiti territoriali sottoposti al vincolo ambientale-paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettere b e c, DLgs 42/2004, con boschi di particolare pregio ecologico di cui all'allegato 2 alla Relazione generale "Schede delle tipologie forestali".

Art. 32 – Boschi trasformabili per opere di pubblica utilità

1. I boschi ricadenti nel PIF sono trasformabili per opere dichiarate di pubblica utilità, ad esclusione delle aree boscate:

- a. ricadenti in SIC e ZPS, salvo per le opere previste nel Piano di Gestione dell'Area;
- b. classificate a funzione naturalistica.

Art. 33 – Trasformazioni a fini urbanistici

1. Qualora in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini

urbanistici, dovrà essere richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/2008 e D.lgs. 42/2004, allegando:

- a. la relazione da cui risulti la mancanza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
- b. la perimetrazione di dettaglio della superficie forestale da trasformare, in scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale;
- c. la relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza forestale individuati nelle Tavola n. 5 – “Carta delle attitudini funzionali prevalenti” e Tavola n. 7 – “Carta delle trasformazioni ammesse” del PIF;
- d. l'individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni contenute nella Tavola n. 8 – “Carta delle superfici destinate a compensazioni” del PIF.

2. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili o trasformabili per cause di pubblica utilità di cui ai precedenti artt. 31 e 32.

3. Per gli strumenti urbanistici già vigenti al momento dell'entrata in vigore del PIF, qualora siano previste trasformazioni del bosco a fini urbanistici non recepite in sede di redazione del PIF o in sede di procedura di VAS, il Comune dovrà richiedere la conformità del proprio strumento secondo la procedura di cui al comma 1.

Art. 34 – Tipologie di trasformazioni ammissibili

1. Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- a. Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (a fini urbanistici);
- b. Trasformazioni ordinarie di tipo areale;
- c. Trasformazioni speciali.

Art. 35 – Trasformazioni a delimitazione esatta (a fini urbanistici)

1. Costituiscono trasformazioni a delimitazione esatta le trasformazioni di bosco inserite all'interno di aree perimetrate da strumenti di pianificazione e di programmazione territoriali.

2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto delle valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati nella Tavola n. 7 – “Carta delle trasformazioni ammesse” del PIF.

3. Le trasformazioni a delimitazione esatta non sono ammesse in “boschi non trasformabili” di cui al precedente art. 31.

Art. 36 – Trasformazioni di tipo areale

1. Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistico venatori.

2. Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola sono preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati ed eventualmente alla realizzazione di fabbricati rurali strettamente

connessi all'esercizio dell'attività agricola sulle aree trasformate, e possono essere autorizzate, previa presentazione di istanza, corredata da relazione agronomica per la valutazione tecnica ed economica dell'attività agricola prevista, sussistendo la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

- a. la colonizzazione del bosco non deve avere un'età superiore ai 30 anni;
- b. le superfici interessate devono presentare caratteristiche morfo-pedologiche e climatiche idonee all'attività agricola che s'intende svolgere;
- c. la superficie interessata dalla trasformazione non deve essere superiore ai 20.000 m² accorpati;
- d. non devono comportare trasformazione delle seguenti tipologie forestali, ritenute di pregio: querceti di rovere e/o farnia, querceti di cerro, querceto-carpineti e alneti tipiche.

3. Qualora la trasformazione di cui al comma precedente preveda la realizzazione di edifici connessi all'esercizio dell'attività agricola, si applica quanto previsto all'art. 39.

4. Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono autorizzabili unicamente nelle aree a bassa e media multifunzionalità, come individuate nella Tavola n. 7 –“Carta delle trasformazioni ammesse” del PIF, entro il limite di 30 ettari nell'arco della durata del piano.

5. Le trasformazioni finalizzate a miglioramenti ambientali a fini faunistici venatori devono essere individuate negli appositi piani faunistici venatori o individuate nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati ai sensi di legge.

6. Le aree oggetto di trasformazioni di tipo areale, devono mantenere la destinazione agricola per almeno 20 anni e a tal fine la proprietà, a proprie cura e spese deve produrre un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trasciversi sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT. In tal caso, al momento dell'effettiva trasformazione urbanistica si applica il valore di trasformazione di cui all'art. 39, maggiorato degli interessi legali.

Art. 37– Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali del bosco quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di:

- a. sistemazioni idraulico forestali;
- b. tracciati d'interesse agro-silvo-pastorale, come definiti dalle direttive regionali;
- c. strutture leggere finalizzate alla fruizione turistico-ricreativa;
- d. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- e. ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti per un'area non superiore a 200 mq.
- f. recupero di radure imboschite da meno di 20 anni, da destinarsi a prato stabile;
- g. opere pubbliche non diversamente ubicabili.

2. gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree sic e/o zps o limitrofe ad esse, se non previsti o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei siti natura 2000 approvati.

Art. 38– Interventi consentiti nei boschi non trasformabili di cui all'art. 31

1. Nei boschi di cui all'art 31 (boschi non trasformabili) sono consentite unicamente le trasformazioni speciali del bosco, a basso impatto ambientale, di cui all'art. 37 e a opere pubbliche non diversamente ubicabili.

2. La realizzazione di tracciati d'interesse agro-silvo-pastorale, come definiti dalle direttive regionali, è consentita unicamente se prevista nell'ambito dei piani di assestamento forestale o del piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 della L.R. 31/2008.

Art. 39 - Rapporto di compensazione e valore di compensazione

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008.

2. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è distinto in funzione del coefficiente di boscosità, come riportato nella seguente tabella:

Comuni con insufficiente coefficiente di boscosità	a. bosco trasformabile a multifunzionalità bassa 1:2 b. bosco trasformabile a multifunzionalità media 1:3 c. bosco trasformabile a multifunzionalità alta 1:4
Comuni ad alto coefficiente di boscosità	a. bosco trasformabile a multifunzionalità bassa 1:1 b. bosco trasformabile a multifunzionalità media 1:2 c. bosco trasformabile a multifunzionalità alta 1:3

3. Il valore di compensazione è determinato dal prodotto del costo di compensazione definito dalla Regione, dalla quantità di superficie trasformata e dal rapporto di compensazione. Detto valore è aumentato del 20% in caso di monetizzazione e qualora superi l'importo di € 4.000,00.

4. Il costo di trasformazione è determinato:

- a. nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla DGR n. 675/2005 o da eventuali successivi aggiornamenti, e dal "valore agricolo medio" del terreno a seminativo non irriguo, definito annualmente dalla Regione;
- b. nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla DGR n. 675/2005 o da eventuali successivi aggiornamenti, e dal "valore agricolo medio" del terreno a bosco ceduo, definito annualmente dalla Regione.

Art. 40– Uso della carta dei rapporti di compensazione

1. La Tavola n. 7 –"Carta delle trasformazioni ammesse" indica i boschi non trasformabili e i rapporti di compensazione da applicarsi nei casi autorizzabili in conformità a quanto indicato nei precedenti articoli e costituisce supporto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 41- Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 39 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675 del 21 agosto 2005 :

- a. sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente da eseguirsi tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- b. interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale purché previsti dal PIF o dai piani di assestamento forestale;

- c. recupero di aree colonizzate dal bosco, finalizzato alla conservazione della biodiversità e del paesaggio a scopo naturalistico;
- d. interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria in collina, autorizzati dalla Provincia conformemente al precedente art. 36, che non prevedano la realizzazione di edifici, anche da destinare all'attività agricola, e siano ricompresi in aree destinate dal PGT all'agricoltura.
- e. opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi;

Art. 42 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

1. E' soggetta ad obblighi di compensazione di minima entità, con riduzione del 50% del valore di compensazione, la realizzazione o la manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale o di strade di completamento su proprietà privata.

Art. 43 – Aree da destinare ad interventi compensativi

1. Il PIF individua nella Tavola n. 8 – “Carta delle superfici destinate a compensazioni”, le aree nelle quali eseguire prioritariamente gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco.

Art. 44 – Interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità

1. Gli interventi compensativi in ambito collinare si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della L.R. 31/2008. In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse:

- a. Attività selvicolturali in boschi pubblici: le proprietà forestali pubbliche sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi. Al loro interno sono realizzati gli interventi previsti nei piani d'assessamento forestale o, in assenza, gli interventi previsti dal PIF per la valorizzazione delle funzioni dei soprassuoli. In carenza di questi ultimi la Provincia indicherà fra i seguenti, gli interventi di miglioramento forestale da realizzare:
 - 1. conversioni all'alto fusto di boschi cedui ove previsto dallo specifico indirizzo selvicolturale;
 - 2. tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
 - 3. manutenzione della viabilità silvo-pastorale secondo le previsioni del Piano della Viabilità del PIF;
 - 4. sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali;
- b. Riqualficazioni forestali su area vasta: nell'impossibilità di eseguire le attività selvicolturali a fini compensativi di cui alla precedente lettera a., con il previo consenso della proprietà dei terreni possono essere realizzati interventi di compensazione in ambiti d'area vasta individuati dal PIF e ad esso conformi. All'interno di tali aree possono essere eseguiti interventi di riqualficazione dei boschi a funzione naturalistica, paesaggistica e di ricostituzione ambientale volti alla valorizzazione delle funzioni dei boschi.

Art. 45 – Interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità

1. Gli interventi compensativi nei comuni ad insufficiente coefficiente di boscosità e nei comuni privi di boschi si eseguono, di norma, mediante nuovi imboschimenti di

TERRENI AGRICOLI, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente art. 39.

2. Il PIF individua nella Tav. n. 8 “Carta delle superfici destinate a compensazione” le aree nelle quali eseguire i rimboschimenti compensativi, con le seguenti priorità:

- a. ambito di rete ecologica principale;
- b. ambito di rete ecologica secondaria;
- c. ambito di PLIS;
- d. altre aree agricole;
- e. recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all’articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

3. In deroga al precedente comma 1 la Provincia può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all’interno dei comuni con insufficiente coefficiente di boscosità, riguardanti:

a) boschi con multifunzionalità elevata, corrispondenti a quelli non trasformabili, o boschi con multifunzionalità alta, individuati nella Tav. n. 7 “Carta delle trasformazioni ammesse”;

b) negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale.

4. I boschi con multifunzionalità alta e gli impianti artificiali oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati in “bosco non trasformabile” con la procedura di cui al precedente articolo 15, comma 3.

Art. 46 – Albo delle opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta e rimboschimenti nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, la Provincia istituisce l’Albo delle opportunità di compensazione.

2. L’albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimento proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento o interventi di miglioramento forestale, gli interventi di proposti sistemazione idraulico forestale.

3. La Giunta Provinciale, entro novanta giorni dall’approvazione del PIF, con propri provvedimenti rendere operativo l’albo delle opportunità di compensazione.

Art. 47 – Criteri per l’esecuzione degli interventi compensativi

1. Il PIF definisce i criteri tecnici d’esecuzione e le priorità d’intervento, in particolare nei seguenti elaborati: Relazione tecnica (Allegato 1 – Schede macroaree forestali, Allegato 2 – Schede delle tipologie forestali), Tavola n. 5 – Carta delle attitudini funzionali prevalenti, Tavola n. 6 Carta delle infrastrutture – viabilità, Tavola n. 8 Carta delle superfici destinate a compensazioni, Tavola n. 9 – Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali.

Art. 48– Specie vegetali utilizzabili e costi per interventi di compensazione

1. Le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 21 settembre 2005 n.675, intergrate dagli allegati del decreto n. 7851 del 16 Luglio 2007 "Prezziario per i lavori forestali".
2. In particolari casi, motivati da finalità paesaggistiche o previsti da strumenti di pianificazione, la Provincia può autorizzare l'impiego di specie diverse da quelle di cui al comma 1.
3. Per i prezzi di riferimento delle lavorazioni forestali si dovranno utilizzare i valori previsti nel prezziario regionale di cui al comma 1. Le spese generali saranno riconosciute nei limiti del prezziario, tranne per le imprese private (non previste nella circolare regionale) che potranno beneficiare fino ad una incidenza massima del 25%.